



## Regione Lombardia

---

DECRETO N. 12729

Del 08/09/2022

---

Identificativo Atto n. 5183

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

Oggetto

AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DEL CAMOSCIO IN CACCIA DI SELEZIONE NEL COMPENSORIO ALPINO DI CACCIA DI BRESCIA C.A.C. 7 VALLE SABBIA. STAGIONE VENATORIA 2022-2023 - L.R. N. 26 DEL 16.08.1993.

---

L'atto si compone di \_\_\_\_\_ pagine

di cui \_\_\_\_\_ pagine di allegati

parte integrante



# Regione Lombardia

---

## IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

### AGRICOLTURA E FORESTE, CACCIA E PESCA - BRESCIA

**Vista** la normativa in merito al trasferimento delle funzioni in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca a Regione Lombardia, tra cui:

- la l.r. n. 19/2015 "Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della l.n. n. 56/2014 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)";
- la l.r. n. 7/2016 "Modifiche alla l.r. n. 3/2008 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla l.r. n. 26/1993 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della l.r. n. 19/2015 e della l.r. n. 32/2015 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. n. 19/2015 e all'art. 3 della l.r. n. 32/2015;
- la d.g.r. n. 4998/2016 "Prime determinazioni in merito all'effettivo trasferimento delle funzioni delle Province e della Città Metropolitana di Milano riallocate in capo alla Regione ai sensi della l.r. n. 19/2015 e della l.r. n. 32/2015. Aggiornamento delle delibere n. X/4570 e n. X/4934", che ha indicato la data del 1 aprile 2016 per l'avvio delle funzioni in materia di agricoltura caccia e pesca da parte di Regione;

#### **Richiamate:**

- la l.n. n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- la l.r. n. 26/1993, "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria", e in particolare l'art. 27 comma 8 per cui "la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, su conforme parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica, o dell'osservatorio regionale di cui all'art. 9 della presente legge, allo scopo di rapportare le popolazioni faunistiche a corrette densità agro-forestali, autorizzano nella zona Alpi, nel rispetto dei piani annuali di prelievo predisposti sulla base dei relativi censimenti invernali ed estivi, la caccia di selezione agli ungulati ai sensi dell'art. 40, comma 11";
- la l.r. n. 17/2004, "Calendario venatorio regionale";
- il r.r. n. 16/2003 - capo IV ; Esercizio venatorio in Zona Alpi;
- il regolamento per la caccia di selezione agli ungulati (d.c.p. di Brescia n. 25/2014);
- le Norme Tecniche di Attuazione del predetto Piano che, all'art 11, prevede che i



## Regione Lombardia

---

piani di abbattimento per la fauna stanziale, proposti dai comprensori alpini di caccia dovranno essere concordati con l'Ente gestore prima dell'approvazione della Provincia;

- l'atto dirigenziale della Provincia di Brescia n. 626 dell'8.03.2016 "*disposizioni tecniche per l'attuazione dei monitoraggi faunistici e nuove schede di censimento*";
- le linee guida per la gestione degli ungulati, quaderno n. 91/2013 dei manuali e linee guida redatti dall'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale;
- il decreto della direzione generale Sanità della Regione Lombardia n. 11358 del 5.12.2012 "Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica";

### Considerato che:

- il Comprensorio alpino di Caccia di Brescia 7 Valle Sabbia (di seguito C.A.C. 7) ha inviato, in data 04.07.2022 registrata al prot. n. M1.2022.0139076 del 05.07.2022 alla Struttura Agricoltura e Foreste, Caccia e Pesca di Brescia (di seguito Struttura di Brescia) la relazione tecnica, la proposta di prelievo, il relativo periodo e la modalità per la caccia di selezione al camoscio, in atti;
- i censimenti relativi alla specie oggetto del provvedimento sono stati vidimati, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 26/1993, dal Corpo di Polizia Provinciale come da nota inviata in data 28.07.2022 prot. n. M1.2022.0165662;

### Visti:

- la documentazione tecnica (piano e scheda) redatta dal tecnico faunistico del C.A.C. 7 inviata con nota n. M1.2022.0166360 del 29.07.2022 all'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.) per l'acquisizione del parere di competenza ai sensi dell'articolo 27 comma 8 della Legge Regionale 26/93 e successive modifiche;
- il parere di ISPRA circa la realizzazione del prelievo in oggetto, n. 43528 del 25.08.2022, registrato al protocollo al n. M1.2022.0177573 in data 31.08.2022, successivamente rettificato con nota pervenuta in data 07.09.2022, prot. n. M1.2022.0181171 a causa di un errore nell'oggetto (era indicato il C.A.C. 3 anziché il C.A.C. 7), nel quale, in linea generale, si evidenzia che:
  - per la gestione della specie deve essere individuato preliminarmente il comprensorio che contiene l'unità di popolazione (costituita da una o più colonie e isolata rispetto a popolazioni vicine). Il comprensorio generalmente corrisponde con il massiccio montuoso e deve avere una estensione di 5000-10000 ettari. Una volta individuato il comprensorio il monitoraggio della specie deve essere realizzato in tutto il territorio, tramite il metodo del block count. Il block count è un conteggio esaustivo per osservazione diretta tramite cerca e aspetto combinati, realizzato in comprensori omogenei settorializzati e



## Regione Lombardia

---

parcellizzati lungo percorsi prestabiliti e/o da punti fissi. Il conteggio deve essere effettuato sull'intera area di distribuzione della unità di popolazione, quindi nell'intero comprensorio, in quanto la specie ha una distribuzione tipicamente aggregata che mal si adatta ai monitoraggi per aree campione. Per l'individuazione dei settori e delle parcelle di conta si veda l'immagine 3.1 e il paragrafo 3.8.2.1 delle Linee guida per la gestione degli ungulati. Cervidi e bovidi (ISPRA, 2013);

- dalla cartografia inviata da codesta amministrazione sembra che le aree riportate come "areale del Camoscio" siano in realtà parcelle in cui la specie si concentra, in quanto una unità di popolazione non può occupare un territorio composto da parcelle isolate tra loro. Per ottenere la densità dell'unità di gestione è necessario rapportare il numero di animali conteggiati all'intera superficie dell'unità di gestione, non solo la superficie delle parcelle dove la specie si concentra.

Ciò premesso I.S.P.R.A.:

- con riferimento alla superficie utile alla specie indicata nelle passate stagioni venatorie, evidenzia come la densità rilevata tramite i conteggi realizzati nella corrente stagione risulta di circa 2 capi / 100 ettari ed è inferiore alla densità soglia al di sotto della quale è sconsigliato il prelievo della specie (3 capi / 100 ettari). Ciò premesso, tenuto conto che la popolazione minima presente (312 capi) mostra una crescita (IUA=20%), ritiene accettabile applicare un tasso del 4% (12 capi) analogo a quanto raccomandato lo scorso anno, con la struttura di seguito riportata: M1: 2, M2: 1, M3-4: 3, F1: 2, F2: 1, F 3-4: 3, per un totale di 12 capi;
- per quanto riguarda il periodo di prelievo suggerisce di prevedere come limite generale il 15 dicembre;

### **Dato atto che:**

- il presente provvedimento non conclude un procedimento amministrativo ad istanza di parte, ma una attività di competenza di Regione prevista dalla normativa e necessaria per l'avvio della stagione venatoria;
- il presente provvedimento è adottato entro la data di inizio della stagione venatoria successiva alla conclusione dei censimenti, ed in seguito alla ricezione del parere di I.S.P.R.A.;

**Ritenuto**, pertanto, di autorizzare, per la stagione venatoria 2022/2023 la caccia di selezione al camoscio nel C.A.C. 7, secondo le disposizioni contenute nella proposta del comprensorio stesso e di quanto indicato nel citato parere I.S.P.R.A.;

**Vista** la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura ed in particolare la D.G.R. n. 4350 del 22/02/2021 "IV Provvedimento organizzativo 2021", con la quale è stato assegnato a Galbiati Enzo l'incarico di Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste,



## Regione Lombardia

Caccia e Pesca – Brescia;

### DECRETA

1. di attestare che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;
2. di autorizzare per la stagione venatoria 2022/2023 la caccia di selezione al camoscio nel Comprensorio alpino di Caccia di Brescia C.A.C. 7 Valle Sabbia, secondo le quantità, i periodi e le modalità di seguito indicati

### QUANTITA' (SUDDIVISIONE IN SESSI E CLASSI D'ETA')

	Classe 0	M I	M II	M III-IV	FI	F II	F III-IV	TOT
C.A.C. 7	0	2	1	3	2	1	3	12

- Si prescrive che, laddove si sia proceduto all'accorpamento delle classi, nel prelievo realizzato venga rilevata la classe effettiva (MII, MIII, MIV, FI, FII ecc. secondo le linee guida ISPRA) e la suddivisione corretta dovrà essere riportata nella relazione dell'anno successivo;

### PERIODI

<b>Tutte le classi</b>	Dalla data del presente decreto al 15.12.2022 per massimo 2 giornate settimanali come da Regolamento del C.A.C.
------------------------	---

### MODALITA'

secondo la disciplina vigente in materia ed in particolare:

- Il Comprensorio può disporre modalità di prelievo e disposizioni particolari purché in linea con la normativa vigente e con il presente decreto e le invii alla competente Struttura regionale e alla Polizia Provinciale;
- I prelievi devono essere realizzati senza l'ausilio del cane segugio, nel rispetto del regolamento provinciale per il prelievo selettivo degli ungulati e di tutte le altre norme legislative e regolamentari vigenti;
- secondo il regolamento provinciale e le successive disposizioni regionali non è consentito prelevare più di 3 capi di ungulati (escluso il cinghiale) per ogni comprensorio di iscrizione nel territorio di competenza della Struttura AFCP di Brescia;



## Regione Lombardia

---

- Il cacciatore è tenuto a segnalare, prima dell'inizio della caccia, le località o le zone in cui intende effettuare il prelievo secondo modalità definite dal comitato di gestione interessato, ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del regolamento provinciale per la caccia di selezione agli ungulati;
  - in caso di abbattimento il cacciatore deve informare il Comitato di gestione e la Polizia provinciale che provvedono all'aggiornamento del piano autorizzato ed al controllo del capo, ai sensi dell'articolo 11 comma 4 del regolamento provinciale per la caccia di selezione agli ungulati;
  - Il cacciatore può conferire all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Brescia campioni biologici dei capi prelevati secondo quanto disposto col decreto della DG Sanità citato in premessa;
  - su esplicita richiesta del C.A.C. 7: "Ai cacciatori che hanno scelto la caccia di specializzazione agli ungulati, fino a quando non è chiuso il piano (individuale) di abbattimento, il mercoledì e la domenica è preclusa la possibilità di esercitare qualsiasi altra forma di caccia differente dalla selezione agli ungulati e dalla braccata al cinghiale";
3. di dare atto che il piano di prelievo sarà chiuso al termine dei periodi concessi o al completamento del prelievo dei capi autorizzati;
  4. il Comprensorio interessato, in esito al punto precedente, renderà noto tempestivamente agli interessati la data di chiusura del piano comunicandola oltre che a tutti i cacciatori dei Comprensori, anche alla Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca di Brescia ed alla competente Polizia Provinciale;
  5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comprensorio interessato, alla Polizia Provinciale, al Gruppo Carabinieri Forestale di Brescia e all'I.Z.S. di Brescia
  6. di dare atto che contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del provvedimento stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data;
  7. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013;
  8. di pubblicare copia del presente decreto sul sito internet di Regione Lombardia.

IL DIRIGENTE  
ENZO GALBIATI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge